



**CASARTIGIANI**  
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma  
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081  
Tel. 06 5780654  
nazionale@casartigiani.org  
[www.casartigiani.org](http://www.casartigiani.org)

**CIRCOLARE N. 229/21**

**ROMA, 10/11/2021**

**Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008. Circolare INL n.3/2021**

Roma 10 novembre 2021. Si informa che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 3 del 09 novembre 2021 (All. n.1), in cui fornisce le prime indicazioni - condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - in merito alla norma introdotta dal DL 146/2021, decreto legge in fase di conversione, che ha sostituito l'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, apportando all'istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche.

Secondo la disciplina introdotta dal nuovo comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, il provvedimento di sospensione è adottato dall'Ispettorato nazionale del lavoro. A differenza della previgente formulazione, in cui si evidenziava la "possibilità" di adottare il provvedimento da parte degli "organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali", è ora evidenziata l'assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell'Amministrazione.

Le condizioni per applicare la sospensione dell'attività

Una prima condizione per l'adozione del provvedimento si realizza quando l'Ispettorato "*riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro*", con l'esclusione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa.

Il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell'Allegato I al decreto-legge. A tale riguardo, infatti, il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi sufficiente l'accertamento di una delle violazioni contenute nell'Allegato I al decreto legge, per consentire l'adozione del provvedimento.

Il nuovo art. 14 prevede inoltre, in via alternativa, l'adozione del provvedimento di sospensione "*dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I*". Trattasi in particolare di sospendere dall'attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:

- abbia omissis la formazione e l'addestramento (violazione n. 3 Allegato I);
- abbia omissis di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto (violazione n. 6 Allegato I).

Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta quindi l'impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento. A parere dell'INL, resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l'obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.

Infine, l'ultimo periodo del nuovo comma 1 dell'art. 14 prevede la possibilità di imporre, unitamente al provvedimento di sospensione, ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Per una analisi approfondita di quanto trattato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare in oggetto, si trasmette in allegato il testo completo della nota.

All. n.1: Circolare INL n.3 del 09 novembre 2021